

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2416

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELUSSI ERNESTA, GALLONI, MICHELI FILIPPO,  
SANESE, CASATI, PORTATADINO, BURO MARIA  
LUIGIA, QUARENGHI VITTORIA, CASADEI AMELIA,  
MARZOTTO CAOTORTA**

*Presentata il 20 settembre 1978*

Disciplina del trattamento pensionistico in favore  
dei familiari superstiti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Senza dubbio in materia di trattamento ai superstiti anche la nostra legislazione dovrà adeguarsi a quella degli altri Stati della CEE anche se è ormai evidente che l'attuale modello di pensione di reversibilità verrà superato e sostituito da un sistema diverso, tanto è vero che in sede di dibattito sulla parità dei diritti in Germania, come in Danimarca si è andata affermando la idea di una « pensione per il coniuge » con cui si dovrebbe garantire a ciascuno dei due coniugi, mediante la divisione delle rispettive pensioni, un trattamento autonomo.

Fino alla approvazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (*Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 17 dicembre 1977) meglio co-

nosciuta come legge Anselmi sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, il vedovo aveva diritto alla pensione di reversibilità soltanto nel caso in cui risultasse a carico della moglie deceduta, invece dal 1° gennaio 1978 le prestazioni previste per il coniuge superstiti sono estese, alle stesse condizioni, al marito dell'assistita o della assicurata.

Nel secondo comma dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è previsto che la nuova normativa si applichi a tutti i trattamenti di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme di previdenza sostitutive od integrative della medesima nonché ai trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione dell'assicurazione stessa.

Ci sembra opportuno rilevare in questa sede che sotto la comune denominazione di « pensione ai superstiti » si configurano posizioni giuridiche distinte: la prima comprende le « pensioni indirette », ossia quelle attribuite ai familiari a carico di un lavoratore deceduto prima di aver fatto valere il diritto alla pensione, mentre la seconda concerne le « pensioni di reversibilità » che vengono attribuite ai familiari di un lavoratore deceduto dopo essere stato ammesso a fruire della pensione.

In entrambe le ipotesi non si ha la continuazione pura e semplice del diritto del lavoratore bensì nasce un diritto autonomo del coniuge e degli altri familiari che trova il suo fondamento in disposizioni di diritto speciale. L'autonomo diritto dei superstiti, oltre che all'accertamento delle condizioni obiettive relative ai superstiti stessi è subordinato alla esistenza del diritto alla pensione da parte dell'assicurato.

Tener presenti, anche solamente in sede di presentazione di questa proposta, le due posizioni giuridiche è rilevante in quanto deve essere considerato l'interesse che si attribuisce alla protezione del nucleo familiare quando viene a mancare la persona che ne è il sostegno.

Le eventuali disposizioni sul cumulo della pensione con la retribuzione, ovviamente dovranno tener conto delle due posizioni giuridiche in quanto diversa è e sarà senza dubbio la trattenuta da operare sulle pensioni indirette e sulle pensioni di reversibilità, per obiettiva situazione dei superstiti.

La vigente legislazione in materia è quanto mai difforme per quanto riguarda le condizioni che devono verificarsi perché sorga il diritto, e per quanto riguarda la determinazione dell'importo sempre calcolato in percentuale sulla pensione del dante causa.

Tendere alla omogeneizzazione non deve essere interpretato come espressione della volontà di giungere ad una società appiattita, ma piuttosto come risposta ad un trattamento più aderente alla volontà

espressa nella nostra Costituzione all'articolo 3 che prevede per « tutti i cittadini » « pari dignità sociale » « eguaglianza di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di condizioni personali e sociali ».

Nelle dichiarazioni programmatiche del marzo scorso, il Presidente del Consiglio ha previsto per il Governo l'impegno di proporre « dopo la consultazione con le parti sociali » una riforma più organica del sistema previdenziale italiano, per cui, questa nostra proposta esprime una esigenza di giustizia che proprio in questa occasione di riforma può trovare la risposta più adeguata.

Del resto, da più parti si indica come prima esigenza quella di uscire dal labirinto delle pensioni; ma è ovvio che per raggiungere tale traguardo non è sufficiente porre l'attenzione sull'entità dei loro costi e sulla richiesta di un passo indietro, quanto invece individuare scelte di fondo per una revisione dell'attuale congerie legislativa nel rispetto dei principi costituzionali.

Poiché pare che sul trattamento pensionistico per i superstiti che è quello che più di ogni altro evidenzia disparità, non si sia puntata l'attenzione che il problema merita, sembra a noi doveroso, con la presente proposta, evidenziare la situazione e suggerire l'adeguata risposta.

Qui di seguito una sintesi delle norme a confronto per evidenziare la nostra affermazione.

Nell'assicurazione generale obbligatoria, il coniuge non ha diritto a pensione:

quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale a lui addebitabile ai sensi dell'articolo 151 del codice civile. Il diritto alla pensione non viene escluso nei casi di separazione addebitabile ad entrambi i coniugi;

quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni. Questo requisito non è richiesto se:

dal matrimonio sia nata prole, anche postuma;

il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale;

il decesso sia derivato da causa di guerra o di servizio.

Valida per tutte le gestioni o regimi, la clausola delle sentenze passate in giudicato, di separazione personale addebitata al coniuge richiedente la pensione, vediamo le altre condizioni così come sono previste.

Per i dipendenti statali il coniuge ha diritto al trattamento purché il matrimonio sia anteriore alla cessazione dal servizio o sia stato contratto prima che il pensionato compisse il 65° anno di età, ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o se con il matrimonio siano stati legittimati figli naturali.

Se il matrimonio è stato contratto dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del 65° anno di età, il coniuge ha diritto al trattamento a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni e la differenza di età fra i coniugi non superi i 25 anni.

Quando sia stata pronunciata sentenza di separazione personale a lui addebitabile, ove sussista lo stato di bisogno, è corrisposto al coniuge un assegno alimentare.

Per il settore « Enti locali » il diritto alla pensione di reversibilità si acquisisce quando il coniuge ha contratto matrimonio prima della cessazione dal servizio.

In caso, invece, di matrimonio contratto dopo la cessazione dal servizio, il diritto si acquisisce:

sempre, se sia nata prole anche postuma;

in mancanza di prole devono coesistere i seguenti requisiti:

a) che il matrimonio sia stato contratto prima del compimento del 72° anno di età oppure al 75° anno di età se trattasi di pensionato privilegiato;

b) che il matrimonio sia durato almeno due anni;

c) che la differenza di età fra i coniugi non superi i 25 anni.

Anche per i dipendenti degli enti locali è previsto l'assegno alimentare nella misura del 20 per cento della pensione diretta, quando il coniuge separato a seguito di sentenza di separazione a lui addebitabile si trovi in stato di bisogno.

Per i dirigenti di aziende industriali, assicurati all'INPDAI, il coniuge ha diritto alla pensione purché il dirigente non abbia un'età superiore a 72 anni al momento del matrimonio, la differenza di età sia inferiore a 20 anni, ed il matrimonio sia durato almeno due anni.

Per i dirigenti di aziende commerciali di spedizione e trasporto il coniuge superstite non ha diritto a pensione quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto il matrimonio in età superiore a 72 anni o, se in età inferiore, qualora il matrimonio sia durato almeno due anni e qualora, in entrambi i casi, la differenza di età fra i due coniugi non sia maggiore di 20 anni. Si prescinde da tale requisito quando dal matrimonio sia nata prole anche postuma, oppure, il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro. Il coniuge perde il diritto a pensione quando passa a nuove nozze.

Per i « giornalisti », il coniuge non ha diritto a pensione quando, dopo la decorrenza, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di due anni.

Si prescinde da tali requisiti quando sia nata prole, ovvero il decesso sia avvenuto per infortunio sul lavoro, per malattia professionale, per causa di guerra o di servizio.

Per i figli le condizioni sono pressoché analoghe in quanto si tiene conto della vivenza a carico, della inabilità al lavoro e della maggiore età, con le eccezioni e le proroghe per gli impegni legati ai corsi di studio.

Subentrano in mancanza del coniuge e dei figli, titolari primari del diritto autonomo al trattamento pensionistico, i genitori, e, i fratelli e le sorelle. L'età per i genitori oscilla tra i 60 ed i 65 anni.

Le condizioni per i fratelli e le sorelle sono quelle previste per i figli.

Per i fondi speciali gestiti dall'INPS, le condizioni, sia per il coniuge sia per i figli sia per i genitori che per i fratelli e le sorelle, ricalcano quelle previste per la assicurazione generale obbligatoria.

Alla difformità nelle condizioni per il diritto si uniscono quelle relative ai periodi di attesa (anzianità assicurativa) necessari per il conseguimento del diritto al trattamento di pensione indiretta.

Per i dipendenti pubblici (stato ed enti locali) è da sottolineare che è richiesta un'anzianità di almeno 15 anni di servizio effettivo, tranne nel caso di morte per causa di servizio; mentre per gli altri iscritti ad alcuni fondi di previdenza ne sono richiesti almeno 10.

Una soluzione più rispettosa delle esigenze economiche della famiglia superstite è quella che si riscontra nell'assicurazione generale obbligatoria (e nei regimi e fondi che ad esse si sono allineati) nella quale il diritto al trattamento è con seguito alle stesse condizioni di quelle previste per il diritto alla pensione di invalidità e cioè che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data iniziale dell'assicurazione tutti coperti da contribuzione, ed inoltre, sussista un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la data dell'evento che fa sorgere il diritto [articolo 9 n. 2, lettere a) e b), *sub* articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218].

Ci pare di dover in questa proposta far esplicito riferimento al disegno di legge C. n. 2289 per la revisione della disciplina sulla invalidità pensionabile, perché si tenga presente che l'eventuale elevazione dell'anno di contribuzione nel quinquennio precedente la presentazione della domanda per il diritto alla pensione di invalidità da 1 a 3 anni (articolo 4 del disegno di legge) non venga estesa anche ai casi di pensione indiretta.

Particolarmente favorevole — come si evidenzia nella tabella 1 — è la condizione prevista per i dirigenti di aziende industriali che limita il periodo di anzianità assicurativa e contributiva a due anni.

Già approvato dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione lavoro, è attualmente in discussione al Senato il progetto di legge che prevede la ricongiunzione dei periodi di assicurazione, per cui l'auspicabile armonizzazione delle condizioni minime vevoli per il conseguimento del diritto ai trattamenti indiretti in qualsiasi regime di assicurazione sociale, alle stesse condizioni per quanto riguarda il periodo di attesa, è resa più agevole. Sarà così possibile tenuto conto del particolare bisogno in cui può generalmente versare il nucleo familiare superstite a seguito della morte del dante causa, dare l'adeguata risposta di giustizia.

Dalla tabella 1 si evidenzia che non sono state rivedute le aliquote che servono a determinare l'importo della pensione prevista per il coniuge — fino a qualche anno fa tutte allineate al 50 per cento — per i dipendenti dello Stato e degli Enti locali, per gli addetti alle imposte di consumo e nell'assicurazione infortuni. Questo mancato allineamento ha anche impedito la conseguente revisione delle aliquote per gli orfani ad esclusione dell'assicurazione infortuni che, appunto, prevede la stessa percentuale concessa dall'assicurazione generale obbligatoria.

Da quanto esposto nella tabella 1 si evidenzia anche la diversità della età del dipendente in servizio o dell'assicurato alla data di contrazione del matrimonio, oppure la sua condizione di pensionato, per cui è evidente che anche su questo piano è quanto mai urgente pervenire ad una normativa unica.

Altra distinzione la si riscontra nella età per la concessione della pensione ai genitori.

Posto il principio che il trattamento ai genitori è configurabile solo in mancanza del coniuge o del figlio superstite, o qualora questi non abbiano titolo al trattamento stesso per le cause di esclusione previste nei trattamenti, i diversi regimi di pensionamento convergono nel requisito dell'età che, al momento della morte dell'assicurato o del pensionato, deve essere superiore a 65 anni, però non

mancono diversità come evidenziato nella tabella 1.

Sono inoltre in gran parte convergenti le norme dei diversi regimi anche sul requisito del carico dei genitori alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato, ma non mancano distinzioni che difficilmente possono trovare una giustificazione qualora si consideri l'evento che fa nascere il diritto da un punto di vista di valore sociale obiettivamente determinato.

Mentre i genitori, infatti, debbono risultare semplicemente « a carico » nella assicurazione generale obbligatoria, nei fondi speciali ed in alcuni fondi autonomi devono anche risultare « viventi » o « conviventi » a carico.

Inoltre, mentre in taluni regimi, il genitore non deve risultare titolare di pensione diretta o indiretta, sempre alla data della morte dell'assicurato o del pensionato, in altri non deve risultare titolare di pensione diretta.

Non mancano, infine, situazioni del tutto singolari di preclusioni come quelle previste nel fondo di previdenza addetti ai servizi di pubblico trasporto (il genitore non abbia altri figli che abbiano raggiunto la maggiore età al momento della morte dell'iscritto al fondo stesso) o come quella del fondo telefonici (la madre non abbia il marito vivente).

Per i genitori infine le aliquote oscillano da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 50 per cento per i dipendenti dello Stato, degli Enti locali e delle aziende telefoniche.

Ci permettiamo a questo punto sottolineare, proprio per avvalorare la nostra scelta sul piano dell'età dei genitori, che non si può — riordinando la materia del trattamento ai superstiti — non aver presente l'istituto degli assegni familiari, per non determinare una probabile frattura nella continuità della prestazione — sia pure a titolo diverso — a favore dello stesso beneficiario. Infatti durante la vita del figlio il genitore ha beneficiato degli assegni familiari insieme al coniuge ed ai figli dell'assicurato, al momento della morte viene escluso dal trattamento quale superstite o quanto meno posposto.

Abbiamo ritenuto con questa proposta di giungere ad una uniforme risposta ad analoghe situazioni tanto più che non possono ulteriormente giustificarsi le sperequazioni che abbiamo qui evidenziato, e ciò nell'ottica di quella intesa fra le forze sociali che mira ad eliminare tutto ciò che sul piano dei diritti non si adegua al principio costituzionale cui più sopra ci siamo riferiti, oltre a dare una linea uniforme alla applicazione del secondo comma dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Ci è sembrato inoltre opportuno inserire nella proposta quanto consegue dalla sentenza n. 164 del 17 giugno 1975 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, nella parte in cui la norma esclude dal diritto alla pensione di reversibilità le figlie maritate anche se siano riconosciute inabili al lavoro e risultino a carico del genitore al momento del decesso di questi.

## TRATTAMENTI DI REVERSIBILITÀ

Condizioni,

CATEGORIE PROFESSIONALI	Anzianità contribuzione iscritto od assicurato	Compimento età orfani	Compimento età genitori
1) Dipendenti dello Stato . . . . .	20	21	60
2) Dipendenti degli enti locali . . . . .	20	21	60
3) Iscritti assicurazione generale obbligatoria (d) .	5	18	65
4) Fondi speciali:			
a) marittimi . . . . .	10	18	padre 65
b) addetti ai trasporti . . . . .	10	21	65
c) telefonici . . . . .	10	21	padre 65 madre 60
d) personale di volo . . . . .	5	18	65
e) addetti imposte dirette . . . . .	10	18	65

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## AI FAMILIARI SUPERSTITI.

requisiti, misure.

MISURA (ALiquOTA)						
Coniuge	Coniuge ed orfani (ciascuno)	Soli orfani (ciascuno)	Genitori (ciascuno)	CONIUGE ED ORFANI		Fratelli e sorelle (b) (ciascuno)
				Minimo (a)	Massimo (a)	
50%	50% + 10% primo + 5% succes. + 25% mass.	1/3 minimo 60% massimo (c)	50%	—	75%	50%
50%	50% + 10% primo + 20% succes. + 30% succes. + 40% mass.	40% primo 50% succes. 60% succes. 70% massimo	50%	—	90%	50%
60%	60% + 20%	40% (e)	15%	60%	100%	15%
60%	60% + 20%	40% (e)	15%	60%	100%	15%
60%	60% + 20%	60% primo 20% succes.	15%	60%	100%	15%
60%	60% + 20%	60% primo 20% succes.	50%	70%	—	15%
60%	60% + 20%	60% primo 20% succes.	30%	60%	100%	—
60%	60% + 20%	40% (e)	15%	60%	100%	15%

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CATEGORIE PROFESSIONALI	Anzianità contribuzione iscritto od assicurato	Compimento età orfani	Compimento età genitori
<i>f)</i> addetti imposte consumo . . . . .	10	21	65
<i>g)</i> dipendenti gas . . . . .	10	18	65
<i>h)</i> dipendenti imprese elettriche private . . . . .	5	18	65
5) Enti speciali:			
<i>a)</i> lavoratori spettacolo . . . . .	5	18	65
<i>b)</i> dirigenti aziende industriali . . . . .	2	21	senza limite
<i>c)</i> giornalisti . . . . .	5	21	60
<i>d)</i> dirigenti aziende commerciali . . . . .	5	18	senza limite
6) Assicurazioni infortuni art. 85, testo unico 1124/65 .	—	18	—

(a) Il minimo ed il massimo indicati valgono anche per gli orfani soli.

(b) Inabili, conviventi a carico, in mancanza di altri aventi diritto (coniuge, orfani, genitori).

(c) Vedi colonna «Coniuge ed orfani».

(d) Compresa le gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli artigiani e dei com

(e) Da tener conto anche il minimo di trattamento di cui alla relativa colonna.

(f) Un orfano 50 per cento, altri orfani 10 per cento ciascuno.

(g) Un orfano solo o coniuge, 50 per cento; coniuge con un orfano oppure due orfani soli, 60 per cento;

(h) 35 per cento solo genitore.



## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

MISURA (ALiquOTA)						
Coniuge	Coniuge ed orfani (ciascuno)	Soli orfani (ciascuno)	Genitori (ciascuno)	CONIUGE ED ORFANI		Fratelli e sorelle (b) (ciascuno)
				Minimo (a)	Massimo (a)	
50%	(g) 50% + 10% 20% + 30%	(g) 50% — 60% —70% — 80%	15%	(g) 60%	100%	15%
60%	60% + 20%	40%	—	60%	100%	15%
60%	60% + 20%	40% (e)	15%	70%	100%	15%
60%	60% + 20%	40% (e)	15%	60%	100%	15%
60%	60% + 20%	40% (e)	30%	60%	100%	15%
60%	50% + 20%	30% (e)	25%	60%	100%	15%
60%	60% primo + 15% succes. + 15% succes.		30%	60%	100%	—
50%	50% + 20%	40%	20%	—	100%	20%

mercianti.

coniuge con due orfani oppure tre orfani oppure quattro o più orfani soli, 80 per cento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Nel caso di morte del pensionato o del dipendente militare o civile dello Stato, del pensionato o del dipendente degli enti locali, del pensionato o dell'assicurato, spetta al coniuge ed ai superstiti una pensione attribuita secondo le seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata al dipendente o all'assicurato a norma delle vigenti disposizioni:

- a) il 60 per cento al coniuge;
- b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli;
- c) il 15 per cento a ciascuno dei genitori qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione;
- d) il 15 per cento a ciascuno dei fratelli celibi e delle sorelle nubili qualora non esistano genitori superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione.

Il trattamento in favore dei superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione reale o virtuale del dante causa.

## ART. 2.

Il coniuge non ha diritto alla pensione come superstite o alla reversibilità della pensione di cui era titolare l'altro coniuge:

- 1) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione legale a lui addebitabile ai sensi dell'articolo 151 del codice civile;
- 2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di due anni.

Si prescinde dal requisito di età del pensionato, dalla durata del matrimonio quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio.

I figli hanno diritto alla pensione come superstiti ed alla reversibilità della pensione di cui era titolare il proprio genitore purché al momento della morte del dante causa non abbiano superato la età di 18 anni o siano riconosciuti inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso di questi.

Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al precedente comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino la università.

Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

I figli riconosciuti inabili al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conservano il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della predetta età.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 2, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39.

I genitori sono ammessi al diritto alla pensione come superstiti o alla reversibilità della pensione di cui era titolare il figlio, ove non sussistano altri superstiti aventi diritto qualora siano di età superiore a 60 anni, non siano titolari di pensione ed alla data della morte dell'assi-

curato o del pensionato risultino a suo carico.

I fratelli celibi e le sorelle nubili avranno diritto al trattamento come superstiti purché non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.

#### ART. 3.

La pensione ai superstiti di cui al precedente articolo è corrisposta purché alla data del decesso sussistano in favore del dante causa:

a) almeno 5 anni di servizio utile ed effettivo per il dipendente in ruolo, dello Stato o dell'ente locale;

b) almeno 5 anni di anzianità assicurativa di cui 4 anni coperti da contribuzione obbligatoria versata o accreditata od anche figurativa dalla data iniziale di assicurazione ed un anno, alle condizioni di cui alla precedente lettera a), compreso nel quinquennio precedente la data del decesso dell'assicurato.

#### ART. 4.

Con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge sono operate sulle pensioni liquidate anteriormente alla data stessa e di cui sono titolari i superstiti, le variazioni di aliquote rese applicabili per effetto della presente legge.

#### ART. 5.

È abrogato l'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni; l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39; gli articoli 81, 82, 83 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; gli articoli 6, 7 e 8 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Sono abrogate altresì, tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

## ART. 6.

L'articolo 3 del decreto legislativo luogoteneziale del 18 gennaio 1945, n. 39, è sostituito dal seguente:

« Cessa il diritto alla pensione:

a) per il coniuge, quando contrae matrimonio;

b) per i figli, quando abbiano raggiunta l'età indicata nell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, o sia venuto meno lo stato di invalidità.

Al coniuge, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualità della pensione stessa, escluse le quote integrative a carico dello Stato ».

## ART. 7.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed ai trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.